

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SELVA, RAMPONI

Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali

Presentata il 23 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende prorogare i termini relativi alla partecipazione di contingenti di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso, scaduti lo scorso 30 giugno.

L'articolo 1, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge, in Bosnia, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo, con compiti

di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom, nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la *Criminal Intelligence Unit (CIU)*, unità di *intelligence* contro la criminalità;

f) in Albania: *Albit*, con compiti di cooperazione con l'Aeronautica albanese per la ristrutturazione della scuola di volo di Valona e della pista di volo di Pishporo; *Albania 2*, svolta dal 28° gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le operazioni a guida NATO nell'area;

g) *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione;

h) *United Nations Mission* in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle intese raggiunte tra le parti, di coordinamento delle attività per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata *EU Concordia* in Macedonia, con compiti di supporto agli osservatori internazionali e di assistenza al Governo in materia di sicurezza.

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e all'operazione *Active Endeavour*, a essa collegata, svolta da unità navali con compiti di vigilanza nel Mediterraneo orientale.

Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo all'intervento internazionale denominato ISAF (*International Security Assistance Force*), con compiti di assistenza all'Autorità afghana *ad interim*.

Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).

Il comma 6 autorizza, in relazione alle predette missioni, la spesa di euro 358.355.586.

L'articolo 2, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione del personale della polizia di Stato alle operazioni in Macedonia e in Kosovo; il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), in relazione alla necessità di incrementare di otto unità il contingente di personale impiegato nella missione, come richiesto dall'Unione europea. Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4 autorizza, in relazione alle missioni di cui ai commi 1 e 2, la spesa di euro 4.994.414.

L'articolo 3 autorizza l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione di personale militare ai negoziati di pace per la Somalia e il Sudan, in corso in Kenya, e alla missione di monitoraggio sui Monti Nuba, in Sudan, per garantire l'accesso degli aiuti umanitari. L'ulteriore finanziamento della missione si rende necessario, in quanto la spesa autorizzata per l'anno

2003 dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, in realtà copre i relativi oneri limitatamente a sei mesi di missione.

L'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie nell'Africa sub-sahariana, autorizzando a tale scopo una ulteriore spesa di euro 5.200.000.

L'articolo 5 riguarda la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni, e le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le operazioni internazionali; esso richiama — salvo taluni adeguamenti previsti dal presente provvedimento — le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);

il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e

l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

il richiamo in servizio temporaneo, su base volontaria, di personale delle Forze armate da inserire nelle forze di completamento, al fine di garantire, per le esigenze connesse con le operazioni internazionali, la funzionalità dei comandi, degli enti e delle unità (articolo 10);

le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13).

L'articolo 6 disciplina la valutazione dei periodi di comando svolto da ufficiali delle Forze Armate e dei Carabinieri, presso le unità impegnate all'estero.

L'articolo 7 disciplina la corresponsione dell'indennità di missione al personale militare impegnato all'estero, modulando la misura dell'indennità secondo le varie missioni.

L'articolo 8 adegua il limite complessivo di spesa (euro 50 milioni) entro il quale il Ministero della difesa, in relazione alle operazioni internazionali di cui al presente provvedimento, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali.

L'articolo 9 autorizza la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.

L'articolo 10, comma 1, autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale di armamento; il comma 2 autorizza la spesa per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, nonché per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

L'articolo 11, comma 1, è inteso a correggere un errore di calcolo presente nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardante l'autorizzazione di spesa prevista per la proroga delle missioni militari internazionali disposta dai precedenti commi dello stesso articolo 1. L'errore è conseguente ai maggiori oneri derivanti dall'incremento delle misure dell'indennità di missione, di cui all'articolo 3 del citato provvedimento, deliberato dal Parlamento, per il quale si è provveduto soltanto all'adeguamento della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10, omettendo di correggere l'autorizzazione di spesa in parola. Il comma 2 risolve un dubbio interpretativo relativo alla decorrenza dal 1° gennaio 2003 del predetto incremento delle misure dell'indennità di missione. La correttezza dell'interpretazione nel senso indicato emerge dall'esame dei resoconti delle sedute parlamentari ed è avallata, sotto il profilo finanziario, dalla conseguente modifica apportata alla clausola di copertura del provvedimento in parola, aumentata della cifra necessaria alla corresponsione dell'indennità nelle nuove misure per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

L'articolo 12, comma 1, conferma l'applicazione, per il personale impiegato nelle operazioni *Enduring Freedom* e *International Security Assistance Force* (ISAF), delle disposizioni del codice penale mili-

tare di guerra (come modificato dalla legge n. 6 del 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 421 del 2001, dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451 del 2001 e dalla legge n. 42 del 2003, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2003), e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.

Il comma 2 è volto a prevedere la richiesta del Ministro della giustizia per tutti i reati commessi in territorio afgano a danno dello Stato e dei cittadini italiani e di quelli appartenenti ai contingenti militari che operano nell'ambito delle missioni *Enduring Freedom* e ISAF. La disposizione appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali sono previste l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del codice penale.

In altri termini, mentre è pacifica l'applicazione della legge penale italiana e la procedibilità d'ufficio, allorché le azioni delittuose toccano direttamente interessi vitali dello Stato, l'esperienza maturata durante lo svolgimento della missione in Afghanistan suggerisce di verificare in concreto, in presenza di atti ostili, la sussistenza — ad esempio — delle finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richieste dall'articolo 280 del codice penale e di subordinare l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. Infatti, benché le missioni in questione si svolgano nell'ambito di campagne contro il terrorismo internazionale, non sempre le azioni

delittuose in danno dei cittadini italiani partecipanti alle missioni hanno la medesima offensività degli atti del terrorismo interno e la conseguente idoneità a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato.

La scelta appare obbligata anche per la considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane non possono che derivare da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.

Il comma 3 mira a concentrare la cognizione dei reati di cui al comma 2 sul Tribunale di Roma, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e a consentire unicità di indirizzo nella qualifi-

cazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del citato decreto-legge n.421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'articolo 13 dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle more dell'emanazione della legge.

L'articolo 14 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali).

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) *Joint Forge* in Bosnia;
- b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Bosnia e Kosovo;
- c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom;
- d) *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in Fyrom;
- e) *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)* e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;
- f) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania;
- g) *Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)*;
- h) *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE)*.

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

5. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

ART. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di

Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

ART. 3.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

ART. 4.

(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

ART. 5.

(Rinvii normativi).

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 6.

*(Valutazione del servizio prestato
in operazioni internazionali).*

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e

2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ART. 8.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 14, comma 1.

ART. 9.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 10.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di

entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

ART. 11.

(Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: « la spesa di euro 359.549.625 » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di euro 389.023.554 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

ART. 12.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della

difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

ART. 13.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0046840